

**D.d.s. 29 marzo 2021 - n. 4239**  
**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione del**  
**bando 2021 della misura 11 «Agricoltura biologica»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Visti i Regolamenti (UE):

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 29 «Agricoltura biologica»;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii. - e in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla «Condizionalità»;
- n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii.;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii.;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, come da ultimo modificato con Decisione n. C(2020)6159 del 2 settembre 2020;

Visto il Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022», il quale prevede all'art. 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;

Vista la d.g.r. n. 4338 del 22 febbraio 2021 «Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 (Reg. UE n. 1305/2013): Autorizzazione all'Autorità di Gestione del FEASR (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi) ad attivare, per l'anno 2021, per la sottomisura 10.1, la misura 11 e l'operazione 13.1.01, bandi condizionati all'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia da parte della Commissione europea» che prevede la possibilità di attivare, per l'anno 2021, bandi, per le domande di pagamento (conferme) di Misura 11 «Agricoltura biologica», prevedendo, tra l'altro, domande di conferma

facoltative per il settimo anno d'impegno per i beneficiari che hanno concluso gli impegni nell'anno 2020;

Visto il d.d.u.o. n. 3376 dell'11 marzo 2021, «Programma sviluppo rurale 2014/2020, individuazione dei responsabili delle operazioni - aggiornamento», con il quale è stato approvato l'elenco aggiornato dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni, tra cui le operazioni che fanno parte della Misura 11 «Agricoltura Biologica»;

Ritenuto opportuno fornire ai potenziali beneficiari dell'aiuto la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici della Misura 11 «Agricoltura biologica» per l'anno 2021;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 14.000.000,00 euro, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la comunicazione del 25 marzo 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii., agli atti della Struttura;

Visti i pareri favorevoli dell'Organismo Pagatore Regionale e della Autorità di Gestione del FEASR (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi), relativo al bando a valere sull'annualità 2021 di cui all'allegato 1 e relativi allegati da A ad H, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicati via e-mail rispettivamente in data 26 marzo 2021 e in data 24 marzo 2021, agli atti della Struttura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo» attribuite con la d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

DECRETA

1. di approvare il bando per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) della Misura 11 «Agricoltura biologica» per l'anno 2021 di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 14.000.000,00 euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di dare atto che, come previsto dalla D.G.R. 4338/2021, il pagamento delle domande a valere sull'anno 2021 è subordinato all'assegnazione alla Lombardia delle risorse del PSR 2014-2020, sulla base del riparto in corso di predisposizione a livello nazionale, nonché all'approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it).

Il dirigente  
Roberto Carovigno

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_



**PSR** LOMBARDIA  
2014 2020 L'INNOVAZIONE  
METTERADICI



*FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020*

## **MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA**

**SOTTOMISURA 11.1 PAGAMENTI AL FINE DI ADOTTARE PRATICHE E METODI DI  
PRODUZIONE BIOLOGICA**

**SOTTOMISURA 11.2 PAGAMENTI AL FINE DI MANTENERE PRATICHE E METODI DI  
PRODUZIONE BIOLOGICA**

### **ALLEGATO 1**

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (CONFERME)  
PER L'ANNO 2021**

**Il presente bando regola per l'annualità 2021 l'applicazione della Misura 11 del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Lombardia relativamente alla presentazione delle domande di pagamento (conferme). La sua attivazione è condizionata all'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia da parte della Commissione europea.**

**Il pagamento delle domande per l'anno 2021 è, pertanto, subordinato all'assegnazione alla Lombardia delle risorse del PSR 2014-2020, sulla base del riparto in corso di predisposizione a livello nazionale.**

**Al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Lombardia, dell'Organismo pagatore (OPLO), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata assegnazione delle risorse necessarie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.**

## INDICE

<b>1.</b>	<b>FINALITÀ E OBIETTIVI.....</b>	
<b>2.</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	
<b>3.</b>	<b>SOGGETTI BENEFICIARI .....</b>	
<b>4.</b>	<b>DOTAZIONE FINANZIARIA.....</b>	
<b>5.</b>	<b>CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE .....</b>	
5.1	CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE .....	
<b>6.</b>	<b>COSA VIENE FINANZIATO .....</b>	
<b>7.</b>	<b>CONDIZIONALITÀ.....</b>	
<b>8.</b>	<b>TERRITORIO DI APPLICAZIONE .....</b>	
<b>9.</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI .....</b>	
9.1	IMPEGNI DELLE OPERAZIONI 11.1.01 "CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA" E 11.2.01 "MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA" .....	
<b>10.</b>	<b>ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE .....</b>	
10.1	COLLEGAMENTI CON IL PAGAMENTO GREENING (ART.43 DEL REG. (UE) N. 1307/2013) .....	
<b>11.</b>	<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....</b>	
11.1	CONDIZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE .....	
11.2	CONDIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE MISTE .....	
11.3	CONDIZIONI RELATIVE ALLE SUPERFICI E ALLE COLTURE .....	
<b>12.</b>	<b>ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE VALIDE NEL PERIODO DI IMPEGNO .....</b>	
12.1	AMPLIAMENTI .....	
12.2	SCADENZA IMPEGNI IN CASI DI CAMBIO BENEFICIARIO.....	
12.3	ADEGUAMENTI DI IMPEGNI IN CORSO (REG. (UE) N. 1305/2013 ART. 48 CLAUSOLA DI REVISIONE) .....	
<b>13.</b>	<b>FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....</b>	
13.1	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....	
13.1.1	QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA.....	
13.1.2	A CHI PRESENTARE LA DOMANDA .....	
13.1.3	COME PRESENTARE LA DOMANDA.....	
13.2	MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA .....	

13.3	ISTRUTTORIA .....	
13.3.1	VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE.....	
13.4	MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE.....	
<b>14.</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	
14.1	CONTROLLI .....	
14.2.	CONTROLLO IN LOCO PER LA VERIFICA DEGLI IMPEGNI DI MISURA.....	
14.3.	CONTROLLO IN LOCO RELATIVO ALLA CONDIZIONALITÀ.....	
14.4	ESITO DEI CONTROLLI .....	
<b>15.</b>	<b>PROCEDIMENTO DI DECADENZA .....</b>	
<b>16.</b>	<b>MONITORAGGIO DEI RISULTATI.....</b>	
16.1	INDICATORI.....	
16.2.	CUSTOMER SATISFACTION.....	
<b>17.</b>	<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....</b>	
<b>18.</b>	<b>RICORSI.....</b>	
<b>19.</b>	<b>SANZIONI .....</b>	
<b>20.</b>	<b>TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....</b>	
<b>21.</b>	<b>RIEPILOGO TEMPORICHE .....</b>	
<b>22.</b>	<b>PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....</b>	
21.1	CONTATTI .....	
<b>23.</b>	<b>GLOSSARIO .....</b>	
	<b>ALLEGATO A - CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ.....</b>	
	<b>ALLEGATO B - COMBINABILITÀ TRA MISURA 11 E ALTRE OPERAZIONI O MISURE .....</b>	
	<b>ALLEGATO C - RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA .....</b>	
	<b>ALLEGATO E - ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI MASSIME PAGABILI COME GRUPPO CULTURA "COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECNICHE"</b>	
	<b>ALLEGATO F - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE. ....</b>	
	<b>ALLEGATO G - SCHEDA INFORMATIVA PER LA MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA.....</b>	
	<b>ALLEGATO H - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	

## PREMESSA

**Questo bando regola l'applicazione della Misura 11 del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Lombardia relativamente alla presentazione delle domande di pagamento (conferme) per l'annualità 2021.**

**I beneficiari che hanno terminato gli impegni il 31/12/2020 (domande di sostegno - iniziali - presentate nel 2015) possono presentare domanda di pagamento (conferma) anche per l'anno 2021. La durata degli impegni per tali beneficiari può, pertanto, essere prorogata di un anno: la proroga è facoltativa ed è necessario che il beneficiario espliciti la volontà ad aderirvi sul sistema informativo Si.Sco.**

Non è possibile trasformare l'impegno dalla sottomisura 10.1 alla Misura 11.

## 1. FINALITÀ E OBIETTIVI

La Misura 11 promuove l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di coltivazione e allevamento nonché di pratiche colturali che prevedono un impiego ridotto di sostanze per la difesa delle colture e la fertilità del terreno, limitandole ai prodotti consentiti dal metodo biologico.

Tra gli obiettivi vi è anche un minore sfruttamento dei terreni e degli animali. Ciò contribuisce efficacemente a migliorare la qualità dei suoli agricoli e delle acque superficiali, favorisce la diversificazione colturale, la biodiversità, arricchisce il paesaggio, aumenta il benessere degli animali, la qualità e la sanità dei prodotti agricoli.

Considerate le priorità e gli obiettivi trasversali dell'Unione Europea in materia di Sviluppo Rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020, definite all'art. 5 del Regolamento UE n. 1305/2013, si valuta che le operazioni proposte nell'ambito della Misura 11 contribuiscano al soddisfacimento delle seguenti priorità e Focus Area:

### **Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura:**

Focus Area:

- 4.a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- 4.b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- 4.c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

### **Priorità 5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.**

Focus Area:

- 5.d Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

- 5.e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La natura fortemente ambientale della misura consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale, in quanto favorisce la biodiversità e riduce la banalizzazione del paesaggio.

Inoltre, le rotazioni colturali, aumentando la struttura e la fertilità del suolo, contribuiscono all'obiettivo di favorire l'adattamento climatico, in quanto rendono il terreno agricolo più stabile e meno vulnerabile ai fenomeni atmosferici estremi.

Infine, l'utilizzo di fertilizzanti organici e il ridotto impiego di prodotti fitosanitari contribuiscono alla riduzione delle emissioni in atmosfera e dell'impiego di combustibili fossili e, quindi, hanno un ruolo positivo anche sulla mitigazione ai cambiamenti climatici.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari<sup>1</sup> alla base del bando:

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- Titolo III, Capo I, Articolo 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento

---

<sup>1</sup> La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
- Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 "che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022".
- D.lgs n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 13" come modificato dagli art. 83 comma 3-bis e 91,

comma 1-bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. Decreto sicurezza), convertito con modificazioni dalla L. 132/2018 nel testo vigente.

- DM n. 2049 del 1° febbraio 2012 “Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici”, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
- DM del 07 giugno 2018 n. 5465 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- DM n. 6793 del 18/07/2018 “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009”.
- DM 9 agosto 2018 n. 7839 Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall’anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all’incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro. Pubblicazione nella GURI n. 223 del 25/09/2018.
- DM 10 marzo 2020 n. 2588 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- DM n. 3757 del 09/04/2020 di modifica del Decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 recante “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga e sostituisce il Decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354.”
- DGR n. 7822 del 29/01/2018 “Modalità di iscrizione all’elenco nazionale degli operatori biologici, notifica di attività e presentazione dei Programmi Annuali mediante il Sistema Informativo per il Biologico (SIB) e conseguente revoca della DGR X/1114 del 20/12/2013”.
- DGR n. 1156 del 21/01/2019 Determinazioni in ordine all’attuazione dell’art.4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5465 del 7 giugno 2018 recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. UE n. 1307/2013.
- DGR n. 4306 del 15/02/2021 “Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla DGR x/3351 del 1 aprile 2015 e ss.mm.ii. Regime di condizionalità per l’anno 2021.”



- DGR n. 4338/2021 del 22 febbraio 2021 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013): Autorizzazione all’Autorità di Gestione del FEASR (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi) ad attivare, per l’anno 2021, per la sottomisura 10.1, la misura 11 e l’operazione 13.1.01, bandi condizionati all’approvazione della modifica al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia da parte della Commissione europea”.
- D.D.S. n. 12537 del 4/09/2018 “Reg. UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario) ai sensi dell’art. 8 reg. UE n. 809/2014 relativamente all’operazione 8.1.02 Mantenimento di superfici imboschite, alla sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro climatico ambientali, alla Misura 11 Agricoltura Biologica, alla sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura2000 e alla sottomisura 13.1 Pagamento compensativo per le zone montane.” e s.m.i.
- D.D.S. 16 luglio 2020 - n. 8530 - Modifica al d.d.s. n. 16047 del 7 novembre 2018 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020 della Lombardia. Misura 11 “Agricoltura biologica”: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 1867 del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” anno 2018 e anni successivi».
- DM 10 marzo 2020 n. 2588 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

### **3. SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono presentare domanda di pagamento (conferma) per la Misura 11 gli imprenditori agricoli, risultanti agricoltori in attività e iscritti come produttori nell’elenco nazionale degli operatori biologici.

Altri specifici e vincolanti requisiti di accesso dei richiedenti sono specificati al successivo paragrafo 11 “Condizioni di ammissibilità”.

### **4. DOTAZIONE FINANZIARIA**

La dotazione finanziaria complessiva della misura per le domande presentate nell’anno 2021 è pari a € 14.000.000,00 a valere sul bilancio dell’OPR, fatte salve ulteriori risorse sulla Misura che si rendessero disponibili a seguito dell’approvazione della modifica del PSR 2014-2020.

### **5. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE**

Le operazioni descritte nel bando sono parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, attuativo del reg. (UE) n. 1305/2013 art. 29, cofinanziato con risorse comunitarie (43,12%), nazionali (39,82%) e regionali (17,06%).

### 5.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

È concesso un premio annuale per ettaro di superficie condotta dal beneficiario, presente nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale e richiesta a premio.

L'importo dell'indennizzo relativo ad ogni operazione è specificato nell'apposito paragrafo all'interno della descrizione di ogni operazione.

I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli obblighi e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e tengono conto della necessità di evitare il doppio finanziamento con il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (c.d. Greening) di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

## 6. COSA VIENE FINANZIATO

La Misura 11 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo al metodo di produzione biologica in conformità al Regolamento CE n. 834/07 e s.m.i. e al regolamento CE n. 889/08 e s.m.i..

Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti da:

- a) Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) di cui agli artt. 93 e 94 Titolo VI, Capo I del Reg. (UE) n. 1306/2013 e all'Allegato II, che riportano gli obblighi di **condizionalità**.

Gli obblighi di condizionalità sono quelli previsti dal Reg. (UE) n. 1306/2013, richiamati in questo bando nell'allegato A "Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità", che sono disciplinati a livello regionale per l'anno 2021 dalla DGR n. 4306 del 15 febbraio 2021.

- b) Pertinenti "**criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima**", di cui al reg. (UE) n. 1307/2013, art. 4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii), disciplinati a livello nazionale dal DM 6465/2018, integrato e modificato a livello regionale con DGR n. 1156/2019. Tali criteri sono descritti in allegato A "Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità".

- c) **Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari** di cui al reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10 e da altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali. I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono descritti nell'allegato A.

Si considerano impegni di Misura sia i **criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima**, sia i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari** di cui ai precedenti punti b) e c).

Il rispetto di tutti gli impegni di Misura, descritti al successivo paragrafo 9 e degli obblighi di cui ai sopracitati punti a), b), c) è condizione per percepire interamente il premio di Misura.

## 7. CONDIZIONALITÀ

L'agricoltore che percepisce i premi collegati alla Misura 11 è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità.

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

I CGO e le BCAA che costituiscono nel loro insieme la condizionalità, sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato in allegato A "Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità".

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli impegni di condizionalità 2021 che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

In caso di mancato rispetto degli impegni di condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato così come previsto al successivo paragrafo 15.1 "Controlli".

## 8. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Lombardia. Non sono ammesse a pagamento superfici ricadenti in altre regioni.

Tali superfici dovranno comunque essere dichiarate in domanda.

## 9. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

La misura 11 è articolata in due operazioni:

### **11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica”**

### **11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica”.**

Tale misura prevede il sostegno alla conversione dall’agricoltura tradizionale a quella biologica, nonché al suo mantenimento, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi al passaggio da un sistema intensivo più produttivo ad un sistema più sostenibile dal punto di vista ambientale, ma economicamente meno redditizio, a causa dei rischi legati al limitato utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e alla conseguente perdita o riduzione di produzione.

Le operazioni vengono descritte congiuntamente, evidenziando ove opportuno le differenti condizioni.

#### **9.1 Impegni delle operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica” e 11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica”**

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono alla Misura 11 è:

- **6 anni** per le domande di sostegno presentate dal 2016 al 2020 e per quelle presentate nel 2015 i cui beneficiari **NON intendono aderire alla proroga** degli impegni della durata di 1 anno prevista per il 2021.
- **7 anni (6+1)** per le domande di sostegno presentate nel 2015 i cui beneficiari, che hanno terminato gli impegni al 31/12/2020, **intendono aderire alla proroga** degli impegni della durata di 1 anno.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono **all’anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

Gli impegni di Misura per le operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica” e 11.2.01 “Mantenimento al metodo di agricoltura biologica” sono i seguenti:

- A. Adottare/mantenere il metodo di produzione biologica**, come definito ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008 e s.m.i, e dal D.M. MIPAAF n. 6793 del 18/08/2018 “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e

sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009”, su tutta la SAU aziendale biologica<sup>2</sup>;

- B.** Sulle superfici richieste a premio deve essere **portato a termine il ciclo culturale ordinario**, che si conclude con la raccolta delle produzioni. Tale impegno si intende rispettato anche per i nuovi impianti di colture frutticole e viticole seppur non ancora produttivi.

### 9.1.1 Combinabilità degli impegni della Misura 11

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare, su una stessa particella catastale e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni della Misura 11 anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse.

La Misura 11 è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10 sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” del PSR 2014-20:

- 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”;
- 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”;
- 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata all'allegato B “Importi dei premi combinati tra Misura 11 e altre operazioni/misure”.

## 10. ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano culturale grafico del fascicolo aziendale.

Ai fini della misura le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi coltura: seminativi, colture orticole, colture arboree, prato permanente e colture foraggere per aziende zootecniche.

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

GRUPPO CULTURA	Op. 11.1.01 Conversione all'agricoltura biologica (€/ha)	Op. 11.2.01 Mantenimento dell'agricoltura biologica (€/ha)
Seminativi	375	345
Colture orticole	600	540

<sup>2</sup> Si intende tutta la SAU riferita ad unità di produzione separate e distinguibili dalle unità non biologiche.

Colture arboree	900	810
Prato permanente	125	110
Colture foraggere per aziende zootecniche	600	540

La durata del periodo di conversione per i seminativi è pari a due anni e, per le colture perenni diverse dai prati permanenti, è pari a tre anni, così come previsto dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i..

Il premio dovuto alle superfici biologiche che per qualsiasi motivo, prima dell'adesione alla Misura 11 o durante il periodo di impegno, abbiano subito, da parte dell'Organismo di Controllo a cui afferiscono, un declassamento da "biologico" a "in conversione al metodo biologico" sarà comunque quello indicato come mantenimento.

Il premio relativo al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento biologico in conversione/mantenimento alla data del 1/1/2021, opportunamente notificato, che producono foraggio biologico e lo reimpiegano nel proprio allevamento biologico.

Il premio, quindi, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (a titolo oneroso o meno) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

L'allevamento deve essere inserito in una notifica di attività biologica, anche in fase di "conversione", in data antecedente o uguale al 1/1/2021.

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere le superfici aziendali al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche".

### **10.1 Collegamenti con il pagamento greening (art.43 del reg. (UE) n. 1307/2013)**

La definizione dei premi di Misura 11 è stata effettuata in modo da non remunerare impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Pertanto, i premi connessi alla Misura 11 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

## **11. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Le condizioni di ammissibilità alla Misura 11 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni per le aziende miste;
- condizioni relative alle superfici e alle colture;

- condizioni per beneficiare del premio “Colture foraggere per aziende zootecniche”.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

La mancanza anche di una sola delle condizioni è motivo di non ammissione/decadenza della domanda.

### **11.1 Condizioni relative al richiedente**

Possono presentare domanda di pagamento (conferma) per la Misura 11 i soggetti che soddisfano contestualmente i requisiti di cui ai punti 1 e 2, oppure 1 e 3 di seguito precisati:

1. Sono “agricoltori in attività”, così come definito dall’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (recepte le modifiche dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 2393/2017), dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014. A livello nazionale sono definiti dall’art. 3 del DM del 7 giugno 2018 n. 5465, dall’art. 1 del DM 9 agosto 2018 n. 7839 e dalla Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 99157 del 20.12.2018.
2. Hanno presentato una notifica di attività biologica per l’iscrizione all’elenco nazionale degli operatori biologici entro il 31/12/2020 ed al momento della domanda sono già iscritti a tale elenco.
3. Hanno presentato notifica d’attività biologica per l’iscrizione all’elenco nazionale operatori biologici entro il 31/12/2020, al momento della domanda sono in possesso del documento giustificativo rilasciato dall’Organismo di Controllo (ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 6793/2018) ma non risultano ancora iscritti all’elenco sopra citato.

**I richiedenti che abbiano soddisfatto le condizioni del punto 3 non saranno comunque ammissibili alla Misura qualora la loro iscrizione all’elenco nazionale degli operatori biologici avvenga oltre la data del 30 giugno 2021.**

**La cancellazione dall’elenco nazionale degli operatori biologici, durante il periodo di impegno, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.**

### **11.2 Condizioni relative alle aziende miste**

Le aziende miste sono ammesse ai benefici della Misura 11 solo qualora soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) siano costituite da unità di produzione biologica separate e distinguibili dalle unità non biologiche; la separazione deve essere garantita da fasce tampone, siepi e filari, strade;
- b) le superfici delle unità di produzione biologica e convenzionale siano destinate a colture che non appartengono al medesimo gruppo coltura, di cui al precedente paragrafo 10; fanno eccezione i prati avvicendati (gruppo coltura seminativi) e i prati permanenti, a causa della stretta comunanza dei mezzi di produzione.  
Tale criterio deve essere rispettato anche qualora le unità produttive aziendali siano poste in comuni diversi della Lombardia, anche non contigui, e/o in regioni confinanti.

Le condizioni di cui ai punti a) e b) si intendono rispettate qualora un'azienda mista sia composta da unità di produzione convenzionali site in regioni non confinanti, in quanto è garantita la separazione fisica tra i corpi aziendali ed è improbabile un utilizzo promiscuo dei mezzi di produzione.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi relativi all'ammissibilità delle aziende miste:

<b>Superfici biologiche</b>	<b>Superfici convenzionali</b>	<b>Ammissibilità domanda Misura 11</b>
Seminativi (es. frumento)	Seminativi (es. mais)	NO
Seminativi (es. soia)	Seminativi (es. medica o altri prati avvicendati)	NO
Colture orticole (es. pomodoro)	Colture orticole (es. cipolla)	NO
Colture arboree (es. melo)	Colture arboree (es. vite)	NO
Colture arboree (es. vite)	Colture arboree (es. vite)*	NO
Seminativi + colture arboree	colture arboree	SI, SOLO PER SEMINATIVI
Seminativi	Colture arboree e/o colture orticole	SI
Seminativi e/o colture orticole	Colture arboree	SI
Seminativi (ad esclusione dei prati avvicendati)	Prato permanente	SI
Prato avvicendato	Prato permanente	NO

(\*) anche in caso di deroga concessa dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi



Si ricorda che l'eventuale acquisizione di superfici convenzionali (da collocare in AU nella domanda) nel corso dell'intero periodo di impegno configura l'azienda come mista; pertanto anche la domanda di pagamento è soggetta al controllo per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui sopra, pena la decadenza totale della domanda.

### **11.3 Condizioni relative alle superfici e alle colture**

#### **11.3.1. Condizioni relative alle superfici**

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2021.

Sono ammissibili a premio:

1. le superfici coltivate e condotte dal richiedente con metodo biologico (conversione/mantenimento) dal 1/1/2021, come risultante da notifica di attività biologica;
2. le superfici coltivate con metodo biologico (conversione/mantenimento) presenti in notifica di attività biologica del richiedente al momento della domanda, che derivano da altro agricoltore biologico, ma condotte dal richiedente dopo il 1/1/2021.

È obbligatorio dichiarare in domanda **tutta la superficie aziendale dichiarata nella notifica** di attività biologica e nel fascicolo aziendale, richiesta a premio e non richiesta a premio.

Nel fascicolo aziendale devono essere contenute tutte le superfici condotte dal richiedente.

Le superfici biologiche per le quali si verifichi una delle seguenti condizioni:

- particelle catastali per le quale il richiedente non dispone di titoli di conduzione per l'intera annualità (1° gennaio – 31 dicembre),a eccezione delle superfici di cui al precedente punto 2;
- particelle catastali poste in conversione al metodo di produzione biologica in data successiva al 1/1/2021, come risultante da notifica di attività biologica;
- superfici che si configurano come ampliamento di domande con inizio impegno nell'anno 2015, 2016 o 2017 (vedi successivo paragrafo 12.1 Ampliamenti);

si intendono comunque utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e saranno assoggettate agli impegni previsti dalla Misura 11 ed ai relativi controlli, ma non potranno essere richieste a premio.

**Le particelle di cui sopra dovranno essere selezionate dal richiedente nell'apposita sezione della domanda nell'ambito degli Altri Utilizzi Biologici (AUB).**

Le superfici non richieste a premio e non inserite nella sezione Altri Utilizzi Biologici devono essere selezionate come Altri Utilizzi (AU). Non viene effettuata alcuna attribuzione automatica ad AU delle superfici non selezionate a premio o come AUB.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel piano colturale grafico (PCG); esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Tali particelle catastali non georeferenziate, anche se interessate da colture ammissibili a premio e contenute nella notifica di attività biologica del richiedente o nel documento giustificativo rilasciato dall'OdC come biologiche, NON possono essere richieste a premio.

Esse sono considerate comunque valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e risultano superfici aziendali sotto impegno per la Misura 11.

La **superficie accertata a premio** può ridursi **nell'arco del periodo** d'impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con riferimento alla domanda del primo anno di adesione<sup>3</sup>, secondo quanto descritto nell'allegato C "Esempi per riduzioni massime di superficie accertata". Tale regola deve essere rispettata anche dai beneficiari al settimo anno di impegno, che aderiscono alla proroga.

Non si considerano le diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore riconosciute (vedi paragrafo 13.5.6) o oggetto di cambio beneficiario (vedi paragrafo 13.5.4).

Nel corso del periodo di impegno, come indicato nel paragrafo 9, le particelle catastali oggetto di impegno devono rimanere le medesime.

La **superficie minima** oggetto di impegno (superficie a premio + AUB) è pari a **0,5 ha** di SAU per i Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e **1 ha** di SAU per i comuni classificati da ISTAT di pianura.

La superficie minima viene calcolata separatamente per zona altimetrica (collina/montagna o pianura) ma indipendentemente dall'operazione richiesta (conversione o mantenimento).

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al sito ISTAT <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

### **Variazioni alla notifica di attività biologica**

Ai fini della Misura 11, occorre effettuare variazione di notifica di attività biologica per le seguenti fattispecie:

- a) Variazione delle attività nel numero e/o nel metodo.
- b) Aumento o diminuzione di superficie aziendale condotta.
- c) Aumento o diminuzione di superficie condotta con metodo biologico.

---

<sup>3</sup> La superficie accertata nel primo anno di impegno rappresenta la superficie su cui si calcola la riduzione massima ammissibile, indipendentemente da successive variazioni in aumento dalla superficie accertata con le domande di pagamento.

- d) Aumento o diminuzione del numero di allevamenti.
- e) Modifiche del macrouso delle particelle.
- f) Frazionamenti/accorpamenti catastali.
- g) Estirpo delle viti e altri fruttiferi.

### 11.3.2 Colture ammesse a premio

Le operazioni si applicano alle superfici dedicate alla coltivazione di:

- **Seminativi** ad esclusione dei terreni lasciati a riposo.
- **Colture orticole ad esclusione degli orti familiari.** Si intendono come familiari gli orti con superfici complessive inferiori a 0,2 ettari utilizzati per la coltivazione anche consociata di ortaggi, legumi freschi, patate, la cui produzione è destinata all'autoconsumo.
- **Colture arboree<sup>4</sup>** ad esclusione di pioppeti, impianti di arboricoltura da legno e frutteti familiari. Si intendono come familiari i frutteti con superfici complessive inferiori a 0,2 ettari utilizzati per la coltivazione anche consociata di frutta e vigneti, la cui produzione è destinata all'autoconsumo.  
I vigneti impiantati nella primavera 2021 che al momento della compilazione della domanda PSR non siano stati ancora collaudati da parte delle Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Provincia di Sondrio, possono essere richiesti a premio nel gruppo coltura "Colture arboree" e dovranno essere identificati in fascicolo aziendale da apposito codice che verrà inserito nella tabella dei codici ammessi.
- **Prato permanente** ad esclusione dei prati permanenti, prati pascoli e pascoli situati in comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna. Tale esclusione non si applica alle aziende con allevamento biologico (conversione/mantenimento) opportunamente notificato;
- **Colture foraggere per aziende zootecniche:** tutte le colture utilizzabili per l'alimentazione del bestiame aziendale (allevamento biologico in conversione o mantenimento); a partire dall'anno 2017 sono ammessi a premio anche i prati permanenti, prati pascoli e pascoli situati in comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna.

---

<sup>4</sup> Per la determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si fa riferimento a quelle registrate nello schedario viticolo e del potenziale produttivo istituito ai sensi del reg. (UE) n. 1308/2013 art. 145. Tali superfici sono registrate nello schedario viticolo regionale all'interno del fascicolo aziendale Sis.Co relativo al produttore.

Per quanto riguarda i comuni ricadenti in **aree svantaggiate di montagna**, si rimanda al bando anno 2021 relativo all'operazione 13.1.01 "Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna".

Non sono inoltre ammesse le superfici destinate a vivaio e a colture florovivaistiche, gli argini di corpi idrici naturali e artificiali, anche qualora identificati con codici coltura ammissibili a premio.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia ([www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it)).

### **11.3.3. Condizioni per beneficiare del premio "Colture foraggere per aziende zootecniche"**

Possono richiedere il premio "Colture foraggere per aziende zootecniche" le imprese agricole con almeno un allevamento in conversione/mantenimento al metodo biologico alla data del 1/1/2021, opportunamente notificato, che producono foraggio biologico e lo reimpiegano nel proprio allevamento biologico.

Questa tipologia di premio può essere richiesta anche una sola volta nell'arco del periodo di impegno.

Lo specifico premio previsto per le "**Colture foraggere per aziende zootecniche**" è concesso nel rispetto contestuale delle seguenti condizioni:

- a) Conduzione di un **allevamento in conversione/mantenimento al metodo biologico, opportunamente notificato alla data del 1/1/2021**, ai sensi del Regolamento CE 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, **di consistenza non inferiore a 6 unità di bestiame (UB)**.
- b) Conduzione di superfici foraggere il cui prodotto ottenuto è **reimpiegato** nel proprio allevamento biologico per l'alimentazione del bestiame.
- c) Superficie complessiva richiesta a premio nel gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" pari a quella utile a soddisfare il seguente rapporto UB/ha:
  - o 1 ettaro per UB allevate in aziende situate in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna.
  - o 0,67 ettari per UB nelle aziende ricadenti in Comuni classificati da ISTAT di pianura.

Per il calcolo delle UB occorre fare riferimento alla seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).

I soggetti della specie bufalina sono equiparati ai bovini.

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre sei mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15
Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

La quantità di superficie ammissibile a tale premio è quella rapportata alle UB dei soli allevamenti biologici. Alcuni esempi di calcolo sono riportati nell'allegato E "Esempi di calcolo relativi alla determinazione delle superfici massime pagabili come gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche".

Se, nel corso dell'anno in cui è stato richiesto il premio "Colture foraggere per aziende zootecniche", l'allevamento risultasse aver perso la certificazione biologica, ciò comporta la non ammissibilità del gruppo coltura ed il mancato pagamento dello stesso con eventuale recupero delle somme già erogate.

## 12. ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE VALIDE NEL PERIODO DI IMPEGNO

### 12.1 Ampliamenti

Durante il periodo d'impegno è consentito ampliare le superfici richieste a premio rispetto a quelle già sotto impegno. Tale ampliamento è possibile a seguito di acquisizione di nuove superfici o, in caso di aziende miste, qualora si adotti l'agricoltura biologica anche sulla superficie aziendale precedentemente non richiesta a premio.

L'ampliamento verificatosi successivamente al 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda diventa efficace ai fini del pagamento del premio a partire dall'annualità successiva.

**In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque fissata a partire dall'anno di prima adesione alla Misura.**

Per assicurare l'efficacia e la finalità ambientale degli impegni, l'ampliamento della superficie sotto impegno è consentito a condizione che la durata degli impegni sulla superficie così rideterminata e richiesta a premio sia pari ad almeno **3 anni** rispetto alla scadenza della Misura.

In tabella si riassumono i riferimenti all'ultimo anno utile per gli ampliamenti di superficie, in base all'anno di inizio impegno.

<b>Anno di inizio impegno</b>	<b>Ultimo anno utile per ampliamenti (4°anno)</b>	<b>Anni con divieto di ampliamento (5°, 6° e 7°<sup>5</sup> anno)</b>
2015	2018 ( <b>scaduto</b> )	2019; 2020; 2021
2016	2019 ( <b>scaduto</b> )	2020;2021
2017	2020 ( <b>scaduto</b> )	2021;2022
2018	2021	2022; 2023

Dal 5° anno di impegno, quindi, non è possibile fare ampliamenti.

Si configura un ampliamento quando la superficie richiesta a premio nel 5°/6°/7° anno di impegno supera la quantità di superficie sotto impegno (a premio + AUB) richiesta nella domanda del 4° anno.

Domanda del 4°anno di impegno	Domanda 5°, 6° e 7° anno impegno	Domanda 5°, 6° e 7° anno compilata correttamente?
A premio: 10 ettari AUB: 3 ettari	A premio: 13 ettari (di cui 3 ettari derivanti da AUB 4° anno)	SI
	A premio: 16 ettari di cui: 10 ettari a premio nel 4°anno 3 ettari derivanti da AUB 4° anno 3 ettari inseriti ex novo	NO  Poiché i 3 ettari inseriti ex novo sono considerati superficie in ampliamento e quindi devono essere indicati nella sezione AUB

Le regole di ampliamento restano valide anche qualora si verifichi un cambio beneficiario con entrambe le seguenti condizioni:

- il subentrante non abbia già in essere una propria domanda di Misura 11;
- nell'anno di domanda del subentrante le superfici oggetto di cambio beneficiario risultano già essere al 5°, 6° o 7° anno di impegno sulla base dell'anno iniziale di domanda del cedente.

<sup>5</sup> Il 7° anno di impegno è il 2021, per i beneficiari che hanno aderito alla proroga degli impegni.

Le eventuali superfici biologiche acquisite in conduzione successivamente al 4° anno di impegno non possono più essere richieste a premio fino alla conclusione dell'impegno (6° o 7° anno) e devono essere inserite in domanda di pagamento in Altri Utilizzi Biologici.

Non si considerano ampliamenti e quindi sono pagabili durante l'intero periodo di impegno:

- il passaggio di superfici a premio dall'operazione 11.1.01 all'operazione 11.2.01;
- le superfici biologiche acquisite tramite autorizzazione al cambio beneficiario;
- le particelle richieste a premio nel 5°, 6° o 7° anno di impegno che nella domanda del 4° anno sono state inserite nella sezione AUB (quindi già sotto impegno).

### **12.2 Scadenza impegni in casi di cambio beneficiario**

In caso di cambio beneficiario (rif. paragrafo 13.5.4) se l'anno di inizio impegno (domanda di sostegno -iniziale) del cedente e del subentrante coincidono, sia le superfici trasferite dal cedente che quelle già sotto impegno del subentrante terminano l'impegno nello stesso anno.

Viceversa, qualora l'anno di inizio impegno (domanda di sostegno -iniziale) del cedente e del subentrante non coincidano, le scadenze di impegno per il subentrante differiscono come segue:

- a) le superfici acquisite dal cedente mantengono la propria scadenza di impegno in base all'anno di presentazione della domanda iniziale del cedente;
- b) le restanti superfici poste sotto impegno dal subentrante mantengono la scadenza in base all'anno di presentazione della domanda iniziale del subentrante.

NB: Nel rispetto delle regole di ampliamento di cui sopra, qualora l'anno di inizio impegno del subentrante (domanda di cessione azienda art. 8 del Reg 809/2014) coincida con il 5°, 6° o 7° anno di impegno del cedente, le superfici di cui al punto b) devono essere inserite nella sezione AUB della domanda e l'anno di fine impegno è determinato in base all'anno di presentazione della domanda iniziale del cedente.

**I beneficiari che hanno rilevato superfici da aziende cedenti con domanda iniziale 2015 (impegno concluso nel 2020) possono proseguire gli impegni su tali terreni nel 2021, per un ulteriore anno, sottoscrivendo l'apposita dichiarazione in Sis.Co.**

### **12.3 Adeguamenti di impegni in corso (reg. (UE) n. 1305/2013 art. 48 Clausola di revisione)**

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con la Misura 11 al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nell'articolo 29 del reg. (UE) n. 1305/2013, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla, altresì, gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con la Misura 11 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e Regione Lombardia non ha l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

### **13. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**

#### **13.1 Presentazione delle domande**

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Per l'anno 2021 i soggetti aventi le caratteristiche descritte ai precedenti paragrafi 3 "Soggetti beneficiari" e 11.1 "Condizioni relative al richiedente" possono presentare **domanda di pagamento**, necessaria per ottenere il pagamento dell'annualità 2021 da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

#### **13.1.1 Quando presentare la domanda**

La domanda di pagamento (conferma) deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 13.4, a partire dal **9 aprile 2021**.

Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Ai sensi dell'art. 12 del reg. 640/2014, nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno festivo, un sabato o una domenica, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo. Per il 2021 la scadenza è, quindi, fissata al **17 maggio**.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

#### **Presentazione tardiva della domanda**



Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 17 maggio 2021 e, quindi, fino all'**11 giugno 2021**. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

### **13.1.2 A chi presentare la domanda**

La domanda di pagamento (conferma) informatizzata deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità descritte al successivo paragrafo 13.4, indicando l'ambito territoriale in cui è situata la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno.

In caso di un'azienda con superfici contigue ricadenti in regioni diverse, la domanda dovrà essere presentata alla regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale.

Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

### **13.1.3 Come presentare la domanda**

#### **13.1.3.1 Fascicolo aziendale**

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN e partita IVA e a compilare la consistenza grafica (CG) ed il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, oppure persona fisica) deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di pagamento;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni.

L'amministrazione comunicherà al beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Si intende per:

- **Appezzamento:** una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea tra quelle previste dal sistema di classificazione.

- Parcella agricola: porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione.
- Parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (LPIS).
- Isole aziendali: porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione del sistema di identificazione delle parcelle agricole risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

Il **Fascicolo Grafico**, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti in corso di definizione da parte di AGEA, è composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**: nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**: nel quale è possibile assegnare agli appezzamenti un uso del suolo (macrouso, destinazione, uso, qualità e varietà), valido in uno specifico intervallo temporale (data inizio e data fine coltivazione), oltre alle informazioni riferite all'indicazione di coltura principale e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto.

Si precisa che in fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA) derivanti da precedenti controlli. Tali dati sono suscettibili di aggiornamenti, anche in tempi successivi alla predisposizione del PCG e/o della presentazione della domanda di pagamento, mediante la fotointerpretazione di ortofoto aeree acquisite con cadenza periodica, cosiddetto progetto "refresh" o controlli in loco. L'aggiornamento delle informazioni di copertura/uso del suolo tramite il "refresh" ha come obiettivo quello di individuare i cambiamenti intervenuti nel territorio agricolo e correggere gli eventuali errori presenti nel SIPA, sia riguardo all'estensione delle superfici, che alla loro classificazione.

Pertanto, il beneficiario è tenuto a rilevare la presenza di informazioni nel SIPA non coerenti con la reale situazione di uso del suolo al momento della compilazione del PCG in merito all'estensione delle superfici e/o alla loro classificazione. In tal caso, per non incorrere in riduzioni e sanzioni, lo stesso beneficiario è tenuto a richiedere la correzione o la modifica dei dati non coerenti, conformemente a quanto riportato dal manuale di istanza di riesame, approvato con decreto n. 18980 del 20/12/2019 e pubblicato su BURL n. 2 del 08/01/2020 e s.m.i.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

### 13.1.3.2 Presentazione della domanda

Le domande della Misura 11 devono essere presentate in modalità grafica, dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente/beneficiario deve associare al gruppo coltura prescelto.

L'associazione tra appezzamento ed il gruppo coltura viene definita "**parcella**".

Se durante la compilazione della domanda grafica, venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG ad una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono rientrare nel PCG ma devono essere comunque dichiarate in domanda; qualora fossero interessate da colture ammissibili a premio per una data operazione, NON possono essere richieste a premio.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti (Organizzazioni professionali, centri di assistenza agricola, liberi professionisti).

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3,24, comma 4,28, comma 3, 32, comma 3 lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Successivamente il file firmato elettronicamente deve essere caricato a sistema come allegato. Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento ed invio del file firmato, il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

**Non è ammessa la firma autografa della domanda con successivo caricamento dei file.**

La domanda di pagamento s'intende presentata **con l'avvenuta assegnazione del protocollo**, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, **entro le ore 24:00:00 del 17 maggio 2021.**

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Si.Sco., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, tenendo conto del numero e della dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co, nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (UE) n 809/2014, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce tutta l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato, avvalendosi della collaborazione di ARIA S.p.a.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda di pagamento entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica, con l'evidenza delle anomalie riscontrate, deve pervenire a [sisco.supporto@regione.lombardia.it](mailto:sisco.supporto@regione.lombardia.it) prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande rispettando le seguenti tempistiche:

- **entro 15 giorni lavorativi** per problematiche inerenti alla costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico propedeutico alla compilazione delle domande;
- **entro 5 giorni lavorativi** per problematiche inerenti esclusivamente alla compilazione della domanda di pagamento.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti per problematiche segnalate oltre i termini sopra riportati.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co e procedere alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico e alla compilazione della domanda entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per la risoluzione di eventuali problematiche riscontrate.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di pagamento chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi e la domanda non risulta presentata.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di pagamento, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 21 bis.

Le superfici non richieste a premio e non inserite nella sezione Altri Utilizzi Biologici **devono essere selezionate come Altri Utilizzi (AU)**. Non viene effettuata alcuna attribuzione automatica ad AU delle superfici non selezionate a premio.

#### **Documentazione da allegare alla domanda**

Non è necessario allegare alcuna documentazione.

#### **13.2 Modifiche alla domanda già presentata**

Le variazioni ad una domanda di pagamento già chiusa a Sis.Co. si effettuano attraverso la presentazione di una **domanda di modifica** che sostituisce interamente la domanda precedente.

Le domande di modifica della Misura 11 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda grafica informatizzata presente in Sis.Co.

Se la domanda di modifica non è chiusa e protocollata entro i termini previsti nei successivi paragrafi, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

Le domande di modifica devono essere presentate entro le ore 24:00:00 dei giorni previsti per le diverse tipologie, ad eccezione della domanda in riduzione per cui viene indicata diversa specifica data.

Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 è possibile presentare le tipologie di domanda di seguito descritte.

##### **13.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014**

Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata al fine di poter aggiungere o modificare le parcelle rispetto all'ultima domanda presentata.

Per il 2021, il periodo per la presentazione di tali domande di modifica, è **compreso tra il 18 maggio ed il 31 maggio 2021**.

Se l'Organismo Pagatore ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui sopra non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

### **13.2.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014**

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno 2021, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo dal 1° giugno sino al 11 giugno 2021.

Le suddette domande di modifica pervenute **oltre il termine dell'11 giugno 2021**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande di pagamento, **sono irricevibili**.

### **13.2.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014]**

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, è possibile presentare una comunicazione di ritiro (parziale o totale) della domanda di pagamento, a condizione che l'agricoltore non sia già stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'agricoltore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

La domanda può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro presente in Sis.Co.

La domanda di **ritiro parziale** deve essere presentata **entro e non oltre il 30 luglio 2021 ore 24:00:00**.

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata in qualsiasi momento.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario.

### **13.2.4 Cessione azienda (cambio beneficiario) ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014**

È possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni solo se è stata ammessa a finanziamento la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento a cui si intende subentrare.

Per subentrare agli impegni dell'anno N (es. 2021) e percepire il relativo pagamento riferito all'anno N (anticipo/saldo 2021), il cessionario (subentrante) deve presentare:

- **entro l'11/11/anno N** (es. 11/11/2021), la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione - Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", corredata dal modulo di cui all'allegato F "Fac simile modulistica per presentazione delle richieste di riconoscimento cambio beneficiario, cause di forza maggiore" **a seguito di istruttoria positiva della suddetta richiesta,**

- **entro il 15/2/anno N+1** (es. 15/02/2022), la domanda denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014" anno campagna N (es. 2021).

L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno 2021.

Tutte le richieste di autorizzazione al cambio beneficiario presentate **dopo l'11 novembre dell'anno N** (es. 2021) con esito istruttorio positivo sono valide ai soli fini della presentazione della domanda di aiuto/pagamento "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014" per l'anno campagna **N+1** (es. 2022).

Tali domande autorizzate, essendo domande di pagamento per la campagna N+1, potranno essere presentate entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria per le domande di pagamento e le domande di pagamento tardive.

Qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il subentrante non abbia già in essere una propria domanda di Misura 11;
- nell'anno di domanda del subentrante le superfici oggetto di cambio beneficiario risultano già essere al 5°, 6° o 7° anno di impegno sulla base dell'anno iniziale di domanda del cedente;

non sono possibili ampliamenti per il subentrante (rif paragrafo 12).

Per le modalità, le procedure e le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti o modifiche, si rinvia al decreto n. 12537 del 4 settembre 2018, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 37 del 14 settembre 2018 e sul portale web di Regione Lombardia ([www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it)) sezione Bandi.

Il Responsabile dell'operazione approva con proprio provvedimento l'elenco dei nuovi beneficiari che hanno presentato nel 2021 domanda di cessione azienda ai sensi dell'art. 8 Reg (UE) n. 809/2014.

### **13.2.5 Errore palese ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014**

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di sostegno (iniziale) o di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di sostegno (iniziale) o di pagamento.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione.

Si considerano errori palesi:

- Gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato.
- Gli errori derivanti da verifiche di coerenza che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e banche dati esterne.

#### **Tale richiesta non può essere presentata dopo l'erogazione del primo pagamento.**

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo l'istruttoria, è rilasciata/non rilasciata:

- dal Responsabile di operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di sostegno (iniziale) e fino alla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento;
- dall'Organismo Pagatore Regionale dopo la data del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento.

In caso di istruttoria positiva della domanda autorizzata per il riconoscimento di errore palese, è possibile presentare in Sis.Co la **domanda di sostegno/pagamento corretta che sostituisce la precedente.**

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione per errore palese nell'annualità.

### **13.2.6 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014**

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati (ovvero in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento) e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:



- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando alla domanda informatizzata lo specifico modulo di cui all'allegato F.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche l'Organismo Pagatore Regionale comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

### 13.3 Istruttoria

Le disposizioni seguenti attengono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) e sono state redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità di informazione ai beneficiari, sono riportate nel bando.

L'istruttoria delle domande di pagamento prevede la verifica del mantenimento dei requisiti e delle condizioni generali di ammissibilità attraverso i controlli descritti di seguito.

#### 13.3.1 Verifiche di ammissibilità delle domande

Le domande di pagamento risultate ammissibili vengono sottoposte ai controlli amministrativi con il supporto del Sistema informatico Sis.Co. propedeutici al pagamento di un anticipo sul premio ammesso.

Tali controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di pagamento e nelle dichiarazioni rese dal richiedente;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;

- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità verificabili per via amministrativa inerenti alla Misura, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi.

Il controllo relativo agli avvicendamenti colturali è svolto dagli AFCP/Provincia di Sondrio sulla totalità delle domande di pagamento, per tutti gli anni di impegno.

Inoltre, vengono verificate su tutte le domande ammesse le “non conformità” (NC) rilevate dagli O.d.C. tramite la Banca Dati Nazionale (S.I.B.) – Sezione “Banca Dati Vigilanza.

Qualora sia rilevata la mancanza di una domanda di pagamento per beneficiari con impegni non ancora conclusi, OPR individua per via amministrativa le possibili cause che giustificano tale mancanza (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.).

Nel caso in cui questo non sia possibile, OPR procede con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio, al quale il beneficiario può rispondere con memorie scritte.

Se tali memorie attestano la buona fede della dimenticanza e sostengono il rispetto degli impegni anche a fronte di un premio non richiesto, OPR provvede a controllare in loco il corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

#### 13.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

OPR effettua il pagamento di un **anticipo**, fino al 75% del premio ammesso, dopo i controlli amministrativi e comunque entro il 30 novembre 2021.

Il pagamento del **saldo** avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato a partire dal 1° dicembre 2021.

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con artt. 96 e ss) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione

## 14. DISPOSIZIONI FINALI

### 14.1 Controlli

Le domande di pagamento ammesse sono sottoposte ai seguenti controlli, effettuati dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) prima del pagamento:

- controlli amministrativi<sup>6</sup>: il 100% delle domande di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi.

Tra i controlli amministrativi l'Organismo Pagatore procede ad estrarre tramite Sis.Co. l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento nel caso di impegni non ancora conclusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà ad effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscisse a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di pagamento, l'OPR o suo delegato procederà con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio. Nel caso in cui il beneficiario risponda al provvedimento di decadenza con memorie scritte che attestino la buona fede della dimenticanza e sostengano il rispetto degli impegni anche a fronte di un premio non richiesto, OPR o suo delegato provvederà ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

- controlli in loco<sup>7</sup> per la verifica degli impegni di Misura: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda, escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e l'applicazione delle riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

---

<sup>6</sup> Art. 28 e art. 29 del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014.

<sup>7</sup> Art. 37 e art. 38 del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014.

#### **14.2. Controllo in loco per la verifica degli impegni di misura**

Il campione di beneficiari da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla Misura;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni di Misura descritti al paragrafo 9;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Allegato A);
- il rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità" (allegato A)
- il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (allegato A)

I controlli delle domande estratte a campione vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

#### **14.3. Controllo in loco relativo alla condizionalità**

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all' 1% delle domande presentate ed ammissibili.

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

#### **14.4 Esito dei controlli**

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite da:

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo,
- Regolamento (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità,
- D.d.s. 16 luglio 2020 - n. 8530 - Modifica al d.d.s. n. 16047 del 7 novembre 2018 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020 della Lombardia. Misura 11 "Agricoltura biologica": modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 1867 del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" anno 2018 e anni successivi».

Per quanto riguarda i dettagli riferiti all'intera casistica di irregolarità e alle loro conseguenze sulla domanda (es. esclusione di un beneficiario per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo in caso di inadempienze definite gravi; esclusione di un beneficiario per l'anno successivo a quello della domanda per inadempienza intenzionale alle norme di condizionalità - art. 75 del reg. UE n. 809/2014- etc.) si rimanda al decreto sopra citato.

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità, l'aiuto viene annullato o ridotto di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione, secondo quanto previsto dalla circolare di AGEA coordinamento e dal Manuale OPR relativi alla condizionalità, riferiti all'anno campagna 2021.

## **15. PROCEDIMENTO DI DECADENZA**

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'operazione, a cura dell'Organismo Delegato da OPR.

Nella comunicazione di avvio del procedimento s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

L'organismo delegato da OPR, nel termine di 45 giorni, esteso a 75 giorni nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adotta il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

## **16. MONITORAGGIO DEI RISULTATI**

### **16.1 Indicatori**

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa Misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- Superficie (ettari) sotto impegno
- Totale spesa pubblica

### **16.2. Customer satisfaction**

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

## **17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

La funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990 è svolta dal Dirigente regionale della Struttura competente (Responsabile di operazione), individuato con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020.

## **18. RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità alternative di seguito indicate.

### **Rimedi amministrativi**

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

### **Rimedi giurisdizionali**

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

## **19. SANZIONI**

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi.

## 20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato H "Trattamento dei dati personali".

## 21. RIEPILOGO TEMPISTICHE

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento ai sensi dell'art.13 reg. (UE) n. 809/2014	Entro 17 maggio 2021
Presentazione della domanda di modifica delle domande di sostegno (iniziale)/pagamento presentate entro il 17/05/2021, ai sensi dell'art.15 reg. (UE) n. 809/2014	Dal 18 maggio al 31 maggio 2021
Presentazione tardiva della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014	Dal 18 maggio all'11 giugno 2021
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	Dal 1° giugno all'11 giugno 2021
Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 809/2014	Entro il 30 luglio 2021
Pagamento dell'anticipo	Entro il 30 novembre 2021
Controllo in loco - campione del 5% di beneficiari	Entro il 31 dicembre 2021
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1° dicembre 2021
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

## 22. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo 13.2.4, a cura del Responsabile delle Operazioni, è:

- Pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione.
- Pubblicato sul portale Bandi Online - [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it) sul portale web del Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia ([www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it)).
- Trasmesso ad OPR che effettua le istruttorie di pagamento sulle domande ammesse.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa riportate nell'allegato G.

### 21.1 CONTATTI

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- **Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi):**

Responsabile di operazione: Roberto Carovigno Tel. 02.67.65.25.53

Referente: Maria Novella Bruno Tel. 02.67.65.37.40 E-mail: [maria\\_novella\\_bruno@regione.lombardia.it](mailto:maria_novella_bruno@regione.lombardia.it)

- **Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)**

Numero Verde 800 131 151

E-mail: [sisco.supporto@regione.lombardia.it](mailto:sisco.supporto@regione.lombardia.it)

- **Informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)**

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA: Giulio Del Monte Tel. 02 67.65.02.15

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.67.65. 3642

E-mail [bruna\\_capurso@regione.lombardia.it](mailto:bruna_capurso@regione.lombardia.it)

## 23. GLOSSARIO

APPEZZAMENTO = una o più particelle catastali contigue aventi lo stesso utilizzo e condotte dallo stesso beneficiario.

Art.: Articolo

BCAA: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

BURL: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia



CAA:	Centro Assistenza Agricola
CGO:	Criteri di Gestione Obbligatoria
CRS/CNS:	Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi
D.d.S.	Decreto del Dirigente di Struttura
D.lgs.:	Decreto legislativo
D.P.R.:	Decreto Presidente della Repubblica
DGR:	Deliberazione Giunta Regionale
DM:	Decreto Ministeriale
DOMANDA DI SOSTEGNO:	domanda presentata nel primo anno di adesione all'operazione; vale anche come domanda di pagamento
DOMANDA DI PAGAMENTO:	domanda presentata negli anni successivi a quello di adesione (1° anno di impegno) con la quale si confermano gli impegni assunti e si richiede il pagamento dell'annualità
GIS	Sistema Informativo Computerizzato; in inglese: Geographic Information System
Ha:	Ettaro
L.r.:	Legge Regionale
O.d.C.:	Organismo di Certificazione
OP:	Organizzazione Produttori Ortofrutticoli
OPR:	Organismo Pagatore Regionale
PAN:	Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
PARCELLA	associazione tra appezzamento e gruppo coltura.
PCG:	Piano Colturale Grafico
PEC:	Posta elettronica certificata
PIN:	Codice identificativo personale (Personal Identification Number)
PSR:	Programma di Sviluppo Rurale
FEASR:	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Reg. UE:	Regolamento della Unione Europea
SAU:	Superficie Agricola Utilizzata
SIB:	Sistema Informativo Biologico
Sis.Co:	Sistema delle Conoscenze - Portale delle Aziende Agricole di Regione Lombardia
S.O.I.:	Superficie Oggetto di Impegno
s.m.i.:	Successive modiche e integrazioni
UB:	Unità di Bestiame
UE:	Unione Europea
ZVN:	Zone Vulnerabili ai Nitrati

**ALLEGATI**

- ALLEGATO A CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E DI PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ
- ALLEGATO B IMPORTI DEI PREMI COMBINATI TRA MISURA 11 E ALTRE OPERAZIONI O MISURE
- ALLEGATO C RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA
- ALLEGATO E ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI MASSIME PAGABILI COME GRUPPO COLTURA "COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECNICHE"
- ALLEGATO F FAC SIMILE MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE IN SIS.CO. DELLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CAMBIO BENEFICIARIO.
- ALLEGATO G SCHEDE INFORMATIVE
- ALLEGATO H TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**ALLEGATO A - CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ**

**1. Condizionalità (CGO e BCAA)**

La condizionalità è costituita dall'insieme degli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per "condizionalità" si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato in tabella:

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	ACQUE	<b>CGO 1</b>	<i>Direttiva 91/676/CEE</i> , relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		<b>BCAA 1</b>	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		<b>BCAA 2</b>	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		<b>BCAA 3</b>	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
		<b>BCAA 4</b>	Copertura minima del suolo
	SUOLO E STOCK DI CARBONIO	<b>BCAA 5</b>	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni localispecifiche per limitare l'erosione
		<b>BCAA 6</b>	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	BIODIVERSITÀ	<b>CGO 2</b>	<i>Direttiva 2009/147/CE</i> concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		<b>CGO 3</b>	<i>Direttiva 92/43/CEE</i> , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafi 1 e 2)
	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI	<b>BCAA 7</b>	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	SICUREZZA ALIMENTARE	<b>CGO 4</b>	<i>Regolamento (CE) 178/2002</i> , che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
		<b>CGO 5</b>	<i>Direttiva 96/22/CEE</i> , concernente il divieto dell'utilizzazione di talunesostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta- agoniste nelle produzioni animali. Articoli 3 lettere a), b), d) ed e), e art. 4, 5 e 7.
	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	<b>CGO 6</b>	<i>Direttiva 2008/71/CE</i> relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Articoli 3, 4 e 5.
		<b>CGO 7</b>	<i>Regolamento CE 1760/2000</i> che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7.
		<b>CGO 8</b>	<i>Regolamento (CE) 21/2004</i> del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5.
	MALATTIE DEGLI ANIMALI	<b>CGO 9</b>	<i>Regolamento (CE) 999/2001</i> , recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15.
	PRODOTTI FITOSANITARI	<b>CGO 10</b>	<i>Reg CE n. 1107/2009</i> , relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase.
BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	<b>CGO 11</b>	<i>Direttiva 2008/119/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4.
		<b>CGO 12</b>	<i>Direttiva 2008/120/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4.
		<b>CGO 13</b>	<i>Direttiva 98/58/CE</i> , riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4.

La condizionalità si applica **all'intera superficie aziendale e non solamente alle parcelle richieste a premio. Per l'anno 2021 il riferimento per le norme di condizionalità è la DGR n. 4306 del 15/02/2021.**

## 2. Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, per la Misura 11 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni di Misura; tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

Il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità viene verificato durante il controllo in loco per le aziende estratte a campione per la Misura 11.

Di seguito si elencano gli impegni pertinenti di condizionalità chiaramente collegabili agli impegni di Misura 11:

- o **CG01 - impegni in ZVN (DGR n. 5171/2016 e DGR n. 2893/2020):** obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati; divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti; rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati sia come rispetto dei MAS per coltura sia come rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da effluenti di allevamento (170 Kg/ha/anno).
- o **GC010 - impegni:** corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita" previsti al punto A.1.2 del DM 22/1/2014 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

## 3. Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (attività agricola)

Si precisa che le regole riportate di seguito si riferiscono esclusivamente alle domande relative ai terreni ricadenti in regione Lombardia.

L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

È considerata "attività agricola":

1. la **produzione**, l'**allevamento** o la **coltivazione** di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il **mantenimento di una superficie agricola** attraverso un'attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari;
3. lo **svolgimento di un'attività agricola minima** con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica colturale ordinaria sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad un'altitudine superiore a 1.700 metri

s.l.m. (Appennini), 1.800 metri s.l.m. (Alpi Orientali), 2.000 metri s.l.m. (Alpi Occidentali), caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di

pascolamento o di qualsiasi altra operazione culturale.

**L'attività agricola di mantenimento e l'attività agricola minima** risponde ai seguenti criteri:

- previene la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limita la diffusione delle infestanti;
- nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti.

Il **pascolamento** è l'unica attività agricola riconosciuta sulle **superfici mantenute naturalmente** caratterizzate da una pendenza maggiore del trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentono lo sfalcio.

Il pascolamento è attività agricola ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti:

- è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
- è esercitato con un carico minimo di 0,2 UB/ha riferito al periodo di effettivo pascolamento, corrispondente su base annua ad un caricamento minimo del pascolo di 0,033 UB/ha/anno;
- se ha inizio entro il 15 luglio dell'anno di presentazione della domanda.

Il rapporto UBA per ettaro è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ATS competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo.

#### **Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti**

Il DM n. 5465 del 07.06.2018 specifica alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse. I prati permanenti possono essere sfalcati, pascolati o sottoposti a pratiche culturali volte al miglioramento del pascolo.

**Le pratiche di mantenimento delle superfici a prato permanente devono essere dichiarate nel piano colturale grafico (PCG).**

Si precisa che in tutti i casi in cui l'agricoltore dichiara a fascicolo, relativamente alle superfici a prato permanente (inteso come pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto), di effettuare lo sfalcio o pratiche di miglioramento del pascolo - diverse dal pascolamento - come pratiche di mantenimento del prato permanente stesso, dovrà essere in grado, in caso di controllo, di dimostrare, secondo le modalità stabilite dall'Organismo Pagatore Regionale, di aver effettivamente eseguito queste operazioni culturali.

#### **4. Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari**

I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono declinati a livello regionale come di seguito specificato.

**A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT**

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime (ZNVN), nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

**A1** - Il beneficiario che aderisce alla Misura 10 ed utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, nonché i fertilizzanti azotati di cui al dlgs 75/2010 e i fanghi di depurazione di cui al dlgs 99/1992, deve rispettare gli impegni disposti da:

- programma d'azione nitrati in vigore per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) approvato con D.G.R. XI/2893 del 2/03/2020 con le limitazioni previste dal d.d.s n. 13468 del 6/11/2020 ("Disposizioni attuative, per l'anno 2021, del Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-23 e delle linee guida per le zone non vulnerabili da nitrati") e riportate nel CGO1;
- linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili (ZNVN) ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, approvate con D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020 con le limitazioni previste dal d.d.s. n. 13468 del 6/11/2020 ("Disposizioni attuative, per l'anno 2021, del Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-23 e delle linee guida per le zone non vulnerabili da nitrati") e di seguito descritti.

Sui terreni ricadenti in ZNVN l'agricoltore è tenuto a rispettare gli impegni collegati ai seguenti aspetti:

- a) adempimenti amministrativi;
- b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei digestati;
- c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti;
- d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti.

**a) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di provvedere alla presentazione e all'aggiornamento, ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia.

La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 4 della D.G.R. XI/ 3001 del 30/03/2020, deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.

2. Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la "Procedura nitrati" presente sul sistema informatizzato Sis.Co.
3. Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo aziendale in Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente alla tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.
4. L'impresa è classificata, rispetto agli obblighi di comunicazione, sulla base del quantitativo di azoto gestito nonché sulla base della ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente alla vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, in:
  - esonerata dalla Comunicazione nitrati;



- tenuta alla Comunicazione nitrati semplificata (senza PUA) o completa (con PUA).

Il periodo di riferimento della Comunicazione nitrati è l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

#### **IMPRESE ESONERATE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI<sup>8</sup>**

1. È esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
  - a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
  - b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
  - c. utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 Kg/anno.
2. L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, che produce e/o utilizza più di 1.000 kg/anno azoto "al campo" deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020), all'utilizzazione agronomica (capitolo 4 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020), al trasporto (capitolo 2.5 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020) e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (capitolo 2.4.5 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento. Inoltre, l'impresa esonerata può rientrare nel campione di controllo.
3. L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati che produce e/o utilizza meno di 1.000 kg/anno di azoto "al campo" è esonerata dalla applicazione delle linee guida di cui alla D.G.R. XI/ 3001 del 30/03/2020 ad eccezione dei capitoli 3 "Divieti di utilizzazione agronomica", 4.1 "Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", 4.4 "Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento", 4.5 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)".

#### **IMPRESE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI<sup>9</sup>**

1. È tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
  - a) produce e/o stocca e/o tratta e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
  - b) utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
  - c) utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.
  - d) tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.
2. Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un **Piano di utilizzazione agronomica**

<sup>8</sup> Per il 2021 la classificazione aziendale rimane quella definita al cap. 2.1.1 della DGR 5418/2016 e viene eseguita automaticamente in Sis.CO – Procedura Nitrati

<sup>9</sup> Per il 2021 la classificazione aziendale rimane quella definita al cap. 2.1.1 della DGR 5418/2016 e viene eseguita automaticamente in Sis.CO – Procedura Nitrati

**(PUA)** l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:

- a. utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
- b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
- c. alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- d. è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

**L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:**

- provvedere alla presentazione e all'aggiornamento della Comunicazione nitrati;
- conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:
  - a) Comunicazione nitrati;
  - b) documento cartografico idoneo ad individuare gli appezzamenti aziendali (es Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano culturale grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno)
  - c) Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
  - d) Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti" alla D.G.R. n. XI/3001/2020) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
  - e) Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
  - f) Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione<sup>10</sup>;
  - g) Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti;
  - h) Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

Ai sensi del D.d.s n. 13468/2020, dal 1° gennaio 2021 i documenti di cui ai sopracitati punti e) ed f) devono essere depositati nella sezione Repository del Fascicolo Aziendale su SISCO.

**Obblighi supplementari per l'impresa che produce o utilizza digestato**

L'impresa che produce o utilizza digestato è altresì tenuta ai seguenti adempimenti:

- o tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale) con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica,

---

<sup>10</sup> Ai sensi del capitolo 2.3.1 "La Relazione tecnica" delle Linee guida

specificando il soggetto fornitore;

- o redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità, ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 alla DGR n. XI/3001/2020 - Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento);
- o redazione del PUA;

#### **VALIDITA' DELLA COMUNICAZIONE NITRATI**

La Comunicazione nitrati ha **validità quinquennale** per l'impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati;
- non introduce modifiche sostanziali a quanto definito dal cap. 2.4.4. dell'Allegato A alla DGR n. XI/3001/2020.

Tale Comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Qualora la Comunicazione nitrati evidenzii non conformità, o vengano introdotte modifiche sostanziali come sopra definite, la **validità diventa annuale**.

La validità quinquennale della comunicazione viene meno nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" di cui all'Allegato A della DGR n. XI/3001/2020. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati, l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando, per la "campagna nitrati" immediatamente successiva, una nuova Comunicazione nitrati secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della comunicazione nitrati.

A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme, che rispetta tutti i requisiti di cui sopra, previsti al paragrafo 2.4.1 dell'Allegato A della DGR n. XI/3001/2020, decorre il termine di durata quinquennale.

#### **Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.**

Per l'anno 2021 il riferimento è il Decreto 11 dicembre 2020 n. 15621 "Determinazione in merito ai tempi e alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2021, della Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalle d.g.r. n. 2893/2020 (zone vulnerabili) e 3001/2020 (zone non vulnerabili)".

#### **b) OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI DIGESTATI**

##### **b.1) Stoccaggio dei LETAMI**

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio,

calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.

3. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.
4. Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati nella Procedura nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).
5. L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno, laddove la realizzazione dello stoccaggio secondo i criteri descritti al cap 4.3.1 nei commi 1,2,3,4,5 non sia tecnicamente fattibile, può ricorrere ad una tipologia di stoccaggio descritta al comma 6 del capitolo 4.3.1. dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020.

#### **b.1.1) Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei LETAMI**

1. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (vedi "stoccaggio dei liquami")
2. Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere fornite di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:
  - nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
  - nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 90, 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo "Stoccaggio dei liquami".

#### **b.1.2) Stoccaggio in lettiera permanente**

1. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.
2. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

#### **b.1.3) Accumulo temporaneo di LETAME su suolo agricolo**

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come le frazioni palabili dei digestati) e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.
2. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni; deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento.
3. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture

dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.

4. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:
  - a. a distanze inferiori a 5 m dalle scoline;
  - b. a distanze inferiori a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - c. a distanze inferiori a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
  - d. nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II<sup>^</sup> capo II<sup>^</sup> Art. 94 del d.lgs. 152/06;
  - e. a 100 metri (50 metri nelle zone montane<sup>11</sup> e collinari<sup>12</sup>) dal limite dei centri abitati;
  - f. a 50 metri dalle case sparse.
5. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc.
6. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva per evitare fenomeni di inquinamento puntuale.
7. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno, per la quale ricorre la condizione di cui al comma 6 del capitolo 4.3.1, qualora lo stoccaggio semplificato di cui al comma 6 dell'art 4.3.1 dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020 non sia in grado di garantire 90 gg di maturazione dei materiali, può accumulare il letame in campo prima della sua utilizzazione per un ulteriore mese rispetto a quanto previsto al comma 2.

## **b.2) Stoccaggio dei LIQUAMI**

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana,

---

<sup>11</sup> Individuate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999

<sup>12</sup> Individuate con codice ISTAT

devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un “franco minimo di sicurezza” di 30 centimetri.

4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
5. Per le caratteristiche tecniche dei contenitori di stoccaggio dei liquami, si rimanda a quanto riportato ai commi da 5 a 9 del cap. 4.3.2 “stoccaggio dei liquami” dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020.
6. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Procedura nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

#### ***b.2.1) Dimensione dei contenitori***

1. La capacità di stoccaggio dei contenitori per liquami e dei materiali ad essi assimilati deve essere calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume del liquame e dei materiali ad esso assimilati definito al punto successivo.
2. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
  - a. 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicaï;
  - b. 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a;
  - c. 90 giorni - per allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, nei comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg.
3. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

#### ***b.2.2) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili***

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitino anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.
2. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il “volume” di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.
3. Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.
4. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque sono pari a 120 giorni, assumendo

come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.

5. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

### **b.3) Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso del digestore**

1. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate al capitolo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, al capitolo "Stoccaggio dei letami su platea" qualora abbia caratteristiche di palabilità.
2. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.
3. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
4. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
5. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

### **b.4) Accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti**

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti possono essere accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento), che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

## **c) DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI**

### **c.1) DIVIETI TEMPORALI**

#### **c.1.1. Divieti nella stagione autunno-invernale**

1. Regione Lombardia, coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, comma 1, individua i seguenti periodi minimi di divieto:

- A. 90 giorni tra il 1° novembre e fine febbraio: per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su:
  - prato stabile o prato permanente;
  - erbaio autunno vernino;
  - cereale autunno vernino;
  - cover crop (a sovescio primaverile);
  - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in

pieno campo;

- colture arboree con inerbimento permanente;
- terreni con residui colturali;
- terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Di tali 90 giorni, 32 devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio; i restanti 58, sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale, tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento e le norme di cautela supplementari da applicare in considerazione di eventi meteorologici particolari.

**B.** 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio:

- per i liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, per i fertilizzanti e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui alla sopraccitata lettera A;
- per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.

Con i provvedimenti di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno vernina.

Per la stagione autunno-vernina 2020/2021 il provvedimento in vigore è il D.d.g. 30 ottobre 2020 - n. 13066 "Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2020/2021 in applicazione del D.M. 25 febbraio 2016", pubblicato sul BURL S.O. n. 45 del 04/11/2020.

La stagione autunno vernina 2021/2022 verrà regolamentata con successivo provvedimento a fine anno 2021.

### **c.1.2 Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti**

L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1 della DGR n. XI/3001/2020, è comunque vietata:

- nei giorni di pioggia<sup>13</sup> e nei giorni immediatamente successivi fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno.
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

## **c.2) DIVIETI SPAZIALI**

### **c.2.1 Divieti spaziali relativi ai LETAMI e ai fertilizzanti**

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti

---

<sup>13</sup> Per giorni di pioggia si intende una giornata in cui si verifica un evento di precipitazione atmosferica nelle 24 ore.



è vietato entro:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
- c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:

- scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una opù azienda, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
- pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
- canali arginati.

3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

4. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati è vietato anche:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- d) in presenza di specifici provvedimenti di divieto emessi dall'autorità competente volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
- e) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non vengano interrati immediatamente.
- f) Su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza disistemazioni appropriate.

5. L'utilizzo dei fertilizzanti<sup>14</sup> è vietato anche sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, a scorrimento.

## C.2.2 Divieti spaziali relativi ai LIQUAMI e ai MATERIALI AD ESSI ASSIMILATI

---

<sup>14</sup> Di cui al Decreto legislativo 20 aprile 2010, n. 75

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue è vietato almeno entro:
  - a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano a:
  - scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
  - adduttori d'acqua per l'irrigazione, rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
  - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
  - canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei liquami è vietato inoltre:
  - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
  - b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
  - c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
  - d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
  - e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
  - f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata;
  - g) su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana<sup>15</sup> e collinare<sup>16</sup>) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
  - h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

---

<sup>15</sup> Individuata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999

<sup>16</sup> Individuata con codice ISTAT

- i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
  - j) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
  - k) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non venga interrato immediatamente.
  - l) nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena (Fascia A)<sup>17</sup>
  - m) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in assenza di una Comunicazione  
Nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura Nitrati (sia per la Comunicazione, sia per il PUA).
5. L'utilizzo dei liquami è vietato se si applicano le seguenti tecniche:
- a) irrigatori a lunga gittata;
  - b) distribuzione da strada o da bordo campo;
  - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
  - d) erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).
6. L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al punto 7b)) o pratiche tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:
- a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
  - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi inpreparatura;
  - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
  - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
7. Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
- a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
  - b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro è permessa a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
    - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
    - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono

---

<sup>17</sup> Costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po

fertilizzare e il limite dei corpi idrici;

- seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
- assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

### **c. 3 DIVIETI RELATIVI AL DIGESTATO**

1. L'utilizzazione agronomica del digestato deve avvenire nel rispetto dei divieti relativi ai liquami.
2. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

### **c. 4 Divieti di utilizzo dei FANGHI DI DEPURAZIONE**

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.lgs. 99/92 deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, ai fini del presente RM FERT, l'agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti divieti spaziali e temporali:

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

1) su terreni:

- a) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
- b) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
  - a. nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto b;
  - b. destinati a pascolo, a prato - pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
  - c. destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
  - d. quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
  - e. soggetti a vincolo idrogeologico;
  - f. ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
  - g. interessati da boschi naturali;
  - h. situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
  - i. situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
  - j. situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
  - k. situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
  - l. situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla

- carreggiata;
  - m. situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
  - n. situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
  - o. destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
  - p. territorialmente localizzati in comuni<sup>18</sup> in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili);
2. durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;
3. nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

#### **d) RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI**

##### **d.1) Dosi di applicazione degli EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.
2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto al campo superiore a 340 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale.
3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile.
4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui all'Allegato A alla DGR XI/3001 del 30/03/2020.
5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).
6. Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al sopraccitato punto 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.
7. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle

---

<sup>18</sup> Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati .d.s. n. 13466 del 6/11/2020 "Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2020-2021, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031"

colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti culturali.

8. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente di cui al  
Programma d'Azione Nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co..
9. Il limite d'uso di 340 kg di N/ha/anno è comprensivo:
  - a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;
  - b) delle acque reflue di cui al capitolo 5 "UTILIZZO AGRONOMICICO DELLE ACQUE REFLUE" dell'allegato A alla DGR XI/3001 del 30/03/2020

#### **d.2) Dosi di applicazione FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI E.A.**

1. La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
2. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente di cui al Programma d'Azione Nitrati e che sono implementati all'interno della Procedura Nitrati in Sis.Co..
3. L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.
4. I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti, i fanghi di depurazione, possono essere utilizzati nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS).

#### **d.3) Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del DIGESTATO**

1. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone non vulnerabili.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
3. Per calcolare il quantitativo di azoto presente nel digestato devono essere utilizzati i valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.)

#### **A2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO**

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo

limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati.

**B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT**

Ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione n. 808/2014 punto 8 "Descrizione delle misure selezionate" paragrafo 9 e 10 viene

esplicitato che tra i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari devono figurare in particolare:

- i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- l'obbligo di possedere una abilitazione per l'uso di tali prodotti;
- l'obbligo di seguire una formazione;
- il magazzinaggio in condizioni di sicurezza;
- la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione;
- le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al **requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari**:

1. Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari devono essere state controllate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ispezionate con esito positivo.

L'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto 22 gennaio 2014.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

2. Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali

per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.

3. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014.
4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
5. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante:
  - il rispetto delle prescrizioni di etichetta relative alle mitigazioni previste per la salvaguardia di corpi idrici,
  - in Natura 2000 il rispetto delle riduzioni della deriva pari al 30% per trattamenti effettuati su riso e mais e su tutto il territorio regionale il rispetto delle riduzioni della deriva pari al 90% in caso di trattamenti con piretroidi effettuati in aree confinanti con i corpi idrici rilevanti, così come previsto delle Linee guida per l'applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - D.G.R. XI/1376/2019.
  - in Natura 2000, per il riso, in caso di trattamento sul punteruolo acquatico, è vietato l'utilizzo di semente conciata con prodotti insetticidi registrati per tale scopo. Il trattamento insetticida, se effettuato, è ammesso soltanto sulle fasce perimetrali, per una ampiezza massima di 25 m dal bordo delle camere che presentano il 20% di piante con sintomi nell'anno in cui si intende eseguire il trattamento.

NB - I criteri per la riduzione della deriva sono quelli individuati al punto 2.1 del "Documento di orientamento Prodotti fitosanitari Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento Doc.MinSal-luglio2009\_rev1-15 marzo 2017, emanato dal Ministero della Salute, fatto salvo il caso in cui l'etichetta riporti mitigazioni più stringenti.



## ALLEGATO B - COMBINABILITÀ TRA MISURA 11 E ALTRE OPERAZIONI O MISURE

### Combinabilità (Reg. UE n. 808/2014 art. 11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare, su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni di Misura 11 anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse, percependo i relativi premi come di seguito specificato, nei limiti dei massimali per ettaro previsti dall'allegato II del Reg. UE n. 1305/2013.

Il presente allegato definisce le combinabilità possibili tra la Misura 11 e altre Misure del PSR 2007 - 2013 e Operazioni del PSR 2014 - 2020.

Qualora il beneficiario intenda avvalersi di una delle possibili combinabilità, dovrà selezionare in fase di presentazione della domanda di sostegno o pagamento le relative operazioni all'interno della stessa Misura, oppure, in caso intenda combinare due Misure diverse, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure.

La combinabilità si può attivare in un anno qualsiasi del periodo di impegno sottoscritto con la domanda di aiuto per la Misura 11.

Le singole operazioni/Misure conservano ognuna la propria scadenza e il beneficiario deve rispettarne gli impegni per la durata prevista.

In caso di recesso parziale o totale o decadenza totale di una delle operazioni/Misure combinate si procederà al recupero dei premi percepiti per l'operazione su cui è stato operato il recesso o la decadenza, mentre per l'operazione/Misura restante si procederà negli anni successivi di impegno al pagamento dell'importo corrispondente all'operazione singola.

Gli impegni relativi alla Misura 11 "Agricoltura biologica" **per le medesime superfici e le medesime colture** sono combinabili esclusivamente con gli impegni delle seguenti misure e operazioni.

### PSR 2014 - 2020

#### Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali.

La Misura 11 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

La Misura 11 NON è combinabile con operazioni della Misura 10 diverse da quelle sopraindicate.

Il premio relativo alle operazioni combinate può essere ridotto degli importi relativi agli impegni comuni per evitarne il doppio pagamento, secondo quanto specificato nel PSR 2014-2020 - allegato L "Calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi per le Misure relative agli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 e dei costi standard per le misure relative agli articoli 17, 22 e 24 del re. (UE) n. 1305/2013".

Gli importi dei premi vengono arrotondati per eccesso o per difetto.

**Misura 11 “Agricoltura biologica” e Misura 10 operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”**

Per richiedere il premio combinato sulla superficie a riso occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulla Misura 11 e sull’operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed **uno** degli impegni accessori:
    - o impegno C: gestione delle stoppie;
    - o impegno D: sommersione invernale della risaia;
    - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per la Misura 11 che per la Misura 10 – operazione 10.1.03 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le Misure.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 1 - Premio combinato Operazione 11.1.01 e Operazione 10.1.03

<b>Impegni</b>	<b>Totale premio Combinato (€/ha)</b>
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	<b>465</b>
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio C]	<b>505</b>
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio D]	<b>655</b>
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio E]	<b>645</b>

Tabella n. 2 - Premio combinato Operazione 11.2.01 e Operazione 10.1.03

<b>Impegni</b>	<b>Totale premio Combinato (€/ha)</b>
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	<b>431</b>
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio C]	<b>471</b>
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio D]	<b>621</b>
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio E]	<b>611</b>

**Misura 11 “Agricoltura biologica” e Misura 10 operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”**

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie e per la medesima coltura occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulla Misura 11 e sull’Operazione 10.1.10 della Misura 10.

La sottoscrizione degli impegni per l’operazione 10.1.10 deve essere fatta presentando domanda di sostegno a valere sul bando della Misura 10.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il richiedente sia risultato ammesso sia per la Misura 11 che per la Misura 10 – operazione 10.1.10 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 3 - Premio combinato Operazione 11.1.01 e Operazione 10.1.10

<b>Coltura</b>	<b>Totale premio (€/ha)</b>	<b>Totale premio (€/ha)</b>	<b>Totale premio Combinato (€/ha)</b>
	<b>Operazione 10.1.10</b>	<b>Operazione 11.1.01</b>	<b>Operazione 10.1.10 + Operazione 11.1.01</b>
Seminativi	99	377	<b>476</b>
Colture orticole	99	600	<b>699</b>
Colture arboree	99	900	<b>999</b>
Prato permanente	99	120	<b>219</b>
Colture foraggere	99	600	<b>699</b>

Tabella n. 4 - Premio combinato Operazione 11.2.01 e Operazione 10.1.10

Coltura	Totale premio (€/ha)	Totale premio (€/ha)	Totale premio Combinato (€/ha)
	Operazione 10.1.10	Operazione 11.2.01	Operazione 10.1.10 + Operazione 11.2.01
Seminativi	99	343	<b>442</b>
Colture orticole	99	540	<b>639</b>
Colture arboree	99	810	<b>909</b>
Prato permanente	99	110	<b>209</b>
Colture foraggere	99	540	<b>639</b>

**Misura 11 “Agricoltura biologica” e Misura 10 operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.**

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie coltivata a riso occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulla Misura 11 e sulle Operazioni 10.1.03 e 10.1.10 della Misura 10.

La sottoscrizione degli impegni per le operazioni 10.1.03 e 10.1.10 deve essere fatta presentando domanda di sostegno a valere sul bando della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - o impegno C: gestione delle stoppie;
  - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il richiedente sia risultato ammesso sia per la Misura 11 che per la Misura 10 – operazione 10.1.03 e operazione 10.1.10, per le sole particelle ammissibili ad entrambe le Misure.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 5 - Premio combinato Operazione 11.1.01, Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + impegni principali op 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	<b>564</b>
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio C] + impegni principali op. 10.1.10	<b>604</b>
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio E] + impegni principali op. 10.1.10	<b>744</b>

Tabella n. 6 - Premio combinato Operazione 11.2.01, Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.10

<b>Impegni</b>	<b>Totale premio Combinato (€/ha)</b>
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + impegni principali op 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	<b>530</b>
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio C] + impegni principali op. 10.1.10	<b>570</b>
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio E] + impegni principali op. 10.1.10	<b>710</b>

**ALLEGATO C - RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA**

Nell'arco del periodo d'impegno di ogni operazione la **superficie accertata** può ridursi di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata nel primo anno di adesione<sup>19</sup>.

Di seguito si riportano alcuni esempi.

**ESEMPIO 1 – RIDUZIONE AMMESSA**

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda sostegno 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	100 ha	-
domanda pagamento 2018	100 ha	-
domanda pagamento 2019	85 ha	-15
domanda pagamento 2020	85 ha	-
Domanda pagamento 2021	85 ha	-
<b>TOTALE RIDUZIONE SUP. ACCERTATA</b>		<b>15</b>

ESEMPIO 2 – RIDUZIONE AMMESSA a seguito di precedente ampliamento della superficie accertata

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda sostegno 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	130 ha	-
domanda pagamento 2018	115 ha	-15
domanda pagamento 2019	115 ha	-
domanda pagamento 2020	115 ha	-
Domanda pagamento 2021	115 ha	-
<b>TOTALE RIDUZIONE SUP. ACCERTATA</b>		<b>-15</b>

Sia per l'esempio 1 che per l'esempio 2:

**La riduzione è ammessa in quanto non ha superato i 15 Ha corrispondenti al 15 % della riduzione massima consentita calcolata sulla domanda di sostegno.**

La massima riduzione ammessa (15 ha) può essere ottenuta anche con riduzioni effettuate in più anni, esempio: domanda di pagamento anno 2017 = riduzione di 8 ha e domanda di pagamento anno 2019 = riduzione di 7 ha (totale riduzione per il periodo di impegno= 15 ha).

<sup>19</sup> La superficie accertata nel primo anno di impegno rappresenta la superficie su cui si calcola la riduzione massima ammissibile, indipendentemente da successive variazioni in aumento dalla superficie accertata con le domande di pagamento.

**In caso di riduzione della superficie, per la superficie sottratta all'impegno il beneficiario deve restituire i contributi percepiti negli anni precedenti per quella superficie. L'impegno prosegue sulle restanti superfici chieste a contributo.**

#### ESEMPIO 3 - RIDUZIONE NON AMMESSA

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda sostegno 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	130 ha	-
domanda pagamento 2018	114,9 ha	- 15,1
domanda pagamento 2019		-
domanda pagamento 2020		-
Domanda pagamento 2021		
<b>TOTALE RIDUZIONE SUP. ACCERTATA</b>		<b>-15,1</b>

**La riduzione NON è ammessa in quanto la superficie è diminuita di una quota superiore a quella massima di 15 ha, pertanto la domanda DECADE TOTALMENTE con conseguente recupero dei contributi percepiti negli anni precedenti.**

La massima riduzione ammessa (15 ha) si considera raggiunta anche se ottenuta con riduzioni effettuate in più anni, esempio: domanda di pagamento anno 2017 = riduzione di 8,1 ha e domanda di pagamento anno 2018 = riduzione di 7 ha (totale riduzione per il periodo di impegno= 15,1 ha)

#### **NOTA BENE:**

**Qualora la superficie accertata del primo anno di impegno sia pari a zero, in sua sostituzione si assume come riferimento la superficie accertata nella domanda del secondo anno di impegno.**

**ALLEGATO E - ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI MASSIME PAGABILI COME GRUPPO CULTURA "COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECNICHE"**
**ESEMPIO 1)**

Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti in Comuni classificati ISTAT di pianura, che aderisce alla Misura 11 con:

SUPERFICI	SAU pari a <b>Ha 20</b> in Comuni classificati da ISTAT di <b>pianura</b>	9 ha di mais da granella, 2 ha di mais da insilato, 2 ha di erba medica da insilato, 5 ha di prato avvicendato e 2 ha di prato permanente
ALLEVAMENTI	<b>12 UB di bovini certificati biologici</b> e 2 UB di equini non biologici	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" è pari a 8,04 ha, derivante dal rapporto UB/Ha di 1:0,67 (12 UB bovini certificati biologici x 0,67 = Ha 8,04).

L'allevamento di equini non viene considerato ai fini della quantificazione delle UB in quanto NON biologico.

Al momento della domanda il richiedente sceglie, tra le particelle a disposizione a fascicolo, quelle da associare al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" fino al raggiungimento degli 8,04 ha.

La restante superficie, pari a 11,96 ha deve essere richiesta a premio, in questo esempio, nel gruppo coltura "Seminativi" o "Prato permanente" nel caso non siano stati inseriti i due ettari di "prato permanente" (ammissibile per i Comuni ISTAT di pianura) tra le superfici del gruppo "colture foraggere per aziende zootecniche".

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione: 8,04 ha x 600 € = 4.824,00 €  
 Seminativi conversione: 11,96 ha x 375 € = 4.485,00 €

Oppure

Colture foraggere conversione: 8,04 ha x 600 € = 4.824,00 €  
 Seminativi conversione: 9,96 ha x 375 € = 3.735,00 €  
 Prato permanente 2,00 ha x 125 € = 250,00 €

Se le particelle fossero richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero rispettivamente 540 € per le "Colture foraggere per aziende zootecniche" e 345 € per i "Seminativi".

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.



**ESEMPIO 2)**

Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti in Comuni classificati ISTAT di collina/ montagna, che aderisce alla Misura 11 con:

SUPERFICI	SAU pari a <b>18 ha</b> in Comuni classificati da ISTAT di <b>collina e montagna</b>	10 ha a prato avvicendato, 6 ha di erbai ed 2 ha a mais da granella
ALLEVAMENTI	<b>10 UB di caprini certificati biologici</b> e 3 UB di bovini non biologici	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" pari a 10, derivante dal rapporto UB/Ha di 1:1 (10 UB caprini certificati biologici x 1 = 10 ha).

L'allevamento di bovini non viene considerato ai fini della quantificazione delle UB in quanto NON biologico.

Al momento della domanda il richiedente sceglie, tra le particelle a disposizione a fascicolo, quelle da associare al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" fino al raggiungimento degli 10,0 ha.

La restante superficie, pari a 8 ha deve essere richiesta a premio, in questo esempio, nel gruppo coltura "Seminativi".

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione: 10,00 ha x 600 € = 6.000,00 €

Seminativi conversione: 8,00 ha x 375 € = 3.000,00 €

Se le particelle fossero richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero rispettivamente 540 € per le "colture foraggere per aziende zootecniche" e 345 € per i "Seminativi".

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

**ESEMPIO 3)**

Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti in Comuni classificati ISTAT di collina/ montagna, che aderisce alla Misura 11 con:

SUPERFICI	SAU pari a <b>4 ha</b> in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna	4 ha a prato avvicendato.
ALLEVAMENTI	<b>8 UB di ovini certificati biologici</b>	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" pari a tutta la SAU aziendale di 4 ha.

Il rapporto UB/Ha consentirebbe di richiedere 8 ettari di superficie, derivante dal rapporto UB/Ha di 1:1 (8 UB x 1 = Ha 8 di superficie massima); tali superfici non sono però nelle disponibilità dell'azienda.

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione:  $4,00 \text{ ha} \times 600 \text{ €} = 2.400,00 \text{ €}$

Se le particelle richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero 540 €.

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

#### **ESEMPIO 4)**

Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti parte in Comuni classificati ISTAT di collina/ montagna, e parte in Comuni classificati ISTAT di pianura, che aderisce alla Misura 11 con:

SUPERFICI	SAU pari a <b>7 ha</b> in Comuni classificati da ISTAT di collina <b>12 ha</b> in Comuni classificati ISTAT di pianura	7 ettari a seminativi (collina). 12 ettari a seminativi (pianura)
ALLEVAMENTI	<b>10 UB di bovini certificati biologici</b>	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" determinata secondo il seguente metodo:

il sistema informativo Sis.Co. calcola la superficie massima richiedibile come gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" a partire dalle superfici aziendali ricadenti in pianura; nell'esempio 6 ettari.

Per determinare per quante UB è sufficiente il foraggio ottenuto dalle superfici di pianura si utilizza il coefficiente di conversione previsto dal bando, ovvero 0,67.

ettari  $12 \times 0,67 = 8,04 \text{ UB}$

Successivamente si determina la superficie massima richiedibile con riferimento alle superfici ricadenti in collina.

Dal momento che l'allevamento è costituito da un equivalente di 10 UB, il richiedente può selezionare a premio nel gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" le restanti superfici ricadenti in collina fino ad un massimo di 1,96 ettari.

Dato che in collina il rapporto UB/Ha = 1 significa che in collina è possibile richiedere come colture foraggere 1,96 ettari derivante dal rapporto UB/Ha di 1:1.

Nel gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" può essere richiesta a premio una superficie massima complessiva pari a 13,96 ha (12 + 1,96).

Al momento della domanda il richiedente sceglie, tra le particelle a disposizione a fascicolo, quelle da associare al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" fino al raggiungimento dei 13,96 ha.

La restante superficie, pari a 5,04 ha (19-13,96) deve essere richiesta a premio, in questo esempio, nel gruppo coltura "Seminativi".

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione:

$$13,96 \text{ ha} \times 600 \text{ €} = 8.214,00 \text{ €}$$

Seminativi conversione:

$$5,04 \text{ ha} \times 375 \text{ €} = 1.890,00 \text{ €}$$

Se le particelle fossero richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero rispettivamente 540 € per le "colture foraggere per aziende zootecniche" e 345 € per i "Seminativi".

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

**ALLEGATO F - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.**

**FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO**

**OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 11. Dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario ai sensi dell'art. 8 del reg. (ue) n. 809/2014.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (*nome e cognome del beneficiario*) nato a \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_ in data (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (*indirizzo completo del beneficiario*), titolare/legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_ (*denominazione Ditta*), CUA \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (*indicare sede legale della ditta*), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. \_\_\_\_\_ (*indicare ID procedimento ultima domanda valida se esistente*)

**in qualità di cessionario (subentrante):**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (*nome e cognome del beneficiario*) nato a \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_ in data gg/mm/aa, residente in \_\_\_\_\_ (*indirizzo completo del beneficiario*), titolare/legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_ (*denominazione Ditta*), CUA \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (*indicare sede legale della ditta*), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. \_\_\_\_\_ (*indicare ID procedimento ultima domanda valida*)

**in qualità di cedente**

dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario TOTALE/PARZIALE relativamente alla seguente domanda del PSR:

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	OPERAZIONE	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle condizioni previste dal presente bando e dal decreto n. 12537 del 4 settembre 2018 relativamente al Cambio Beneficiario, nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

**Dichiarazione in caso di richiesta di autorizzazione “Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” presentata a Sis.Co. dopo l’11 novembre 2021 ed entro il 31 dicembre 2021.**

Il subentrante dichiara:

- di assumere gli impegni dell’operazione connessa alle superfici trasferite a far data dalla presentazione della richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario fino al 31/12/2021;
- di essere consapevole che il pagamento del premio connesso alle superfici trasferite relativo all’anno 2021 verrà erogato interamente al cedente;
- di essere consapevole che la richiesta di autorizzazione presentata a Sis.Co. entro il 31 dicembre deve essere riferita all’anno campagna 2022;
- di impegnarsi a presentare a Sis.Co. la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento “Misura 11 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” a valere sull’annualità 2022.

Data

Firma del subentrante (cessionario)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Infine, chiedono di essere informati circa l’esito della presente richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (pec) \_\_\_\_\_

Il cessionario (Subentrante)

Il Cedente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Luogo e Data

\_\_\_\_\_

Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario “Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014”, mediante caricamento a Sis.Co, congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del cessionario e di quello del cedente e all’altra documentazione che si rendesse necessaria a supporto della richiesta di autorizzazione.

**FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.**

**OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1. Richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell’art. 4 del Reg delegato (UE) 640/2014–riconoscimento di cause di forza maggiore, circostanze eccezionali.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_(nome e cognome del beneficiario) titolare/legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_(denominazione Ditta), CUA \_\_\_\_\_,

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue<sup>20</sup> :

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell’azienda;
- distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
- epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

**Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:**

---

---

---

Infine chiede di essere informato circa l’esito della presente richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) \_\_\_\_\_

Luogo e data

Il richiedente/beneficiario

---

---

Allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

---

<sup>20</sup> Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione

**ALLEGATO G - SCHEDA INFORMATIVA PER LA MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA**

TITOLO	<b>Misura 11 Agricoltura Biologica. Disposizioni attuative per l'anno 2020.</b>
DI COSA SI TRATTA	Il bando regola l'applicazione della Misura 11 "Agricoltura Biologica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia relativamente alla presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2021.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che risultano essere "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (recepite le modifiche dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2393/2017), dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014. A livello nazionale è disciplinata dall'art. 3 del DM del 7 giugno 2018 n. 5465, dall'art. 1 del DM 9 agosto 2018 n. 7839 e dalla Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 99157 del 20.12.2018. I beneficiari devono essere iscritti all'elenco nazionale operatori biologici alla data del 1/1/2021.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria del bando per l'anno 2021 è pari a Euro 14.000.000,00.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	È concesso un aiuto a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'adozione e al mantenimento del metodo di produzione biologico ai sensi dei reg. (CE) n. 834/2007 e reg. (CE) n. 889/2008 e dalla normativa nazionale relativa alla produzione agricola biologica.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Nessuno.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Trattandosi di domande di pagamento (conferma), non è prevista una procedura di selezione.
DATA DI APERTURA	9 aprile 2021
DATA DI CHIUSURA	17 maggio 2021
COME PARTECIPARE	La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) entro le ore 24:00:00 del 17 maggio 2021, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.
CONTATTI	Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi): Responsabile di operazione: Roberto Carovigno Tel. 02.67.65.25.53 Referenti: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740 Email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it Per informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Giulio Del Monte Tel. 02 67.65.02.15 Referente: Bruna Capurso Tel. 02 67.65. 3642

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

**ALLEGATO H - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI****INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

**PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI  
PREVISTE DAL REG UE 1305/2013**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

**1. Finalità del trattamento dei dati personali**

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di finanziamento/contributo a valere sulle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

**2. Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

**3. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

**4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)**

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).



## 5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 1306/2013, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;
- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati personali saranno comunicati ad ARIA S.p.a. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Sis.Co). I suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi del REG UE 808/2014 e del D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27.

## 6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

## 7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it) oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente.